

TEORIA E PRASSI  
DELLA GIUSTIZIA PENALE CONTEMPORANEA

I 2

*Direttori*

**Alfredo BARGI**

Università degli Studi di Palermo

**Alfonso Maria STILE**

Sapienza Università di Roma

**Vincenzo Roberto GAROFOLI**

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

*Comitato scientifico*

**Leonardo FILIPPI**

Università degli Studi di Cagliari

**Antonio SCAGLIONE**

Università degli Studi di Palermo

**Enrico Antonio MARZADURI**

Università di Pisa

**Giulio GARUTI**

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

**Giovanni CANZIO**

Corte Suprema di Cassazione

**Mariavaleria DEL TUFO**

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

**Stefano MANACORDA**

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

**Andrea R. CASTALDO**

Università degli Studi di Salerno

**Gennaro Vittorio DE FRANCESCO**

Seconda Università degli Studi di Napoli

**Piermaria CORSO**

Università degli Studi di Milano

## TEORIA E PRASSI DELLA GIUSTIZIA PENALE CONTEMPORANEA



La collana avrà di mira l'analisi dei più attuali temi di "diritto vivente", conseguenti all'evoluzione delle fattispecie penali tradizionali e all'introduzione di nuove figure di illecito penale nei diversi settori del diritto (diritto penale commerciale, bancario, ambientale, transazionale, eccetera), non sempre in sintonia con i principi penali generali e con i correlati valori costituzionali, chiamati in causa dalle nuove forme di prevenzione e di repressione poste in campo dal legislatore per contrastare i più diffusi fenomeni criminali.

Nella medesima ottica troveranno ospitalità contributi di ricerca ed analisi di diritto processuale penale, volti a verificare il grado e le caratteristiche del mutato rapporto tra diritto sostanziale e processo penale, del nuovo volto della prova penale determinato dal sottosistema processuale del "doppio binario", e dalla strisciante contaminazione del complessivo sistema processuale in ragione dei nuovi obiettivi del diritto penale securitario.

In tale ambito verrà portata l'attenzione sulla diffusione di "scorciatoie" probatorie e di flessibilità interpretativa che connotano il sistema delle misure di prevenzione, soprattutto di quelle patrimoniali.

I contributi, di carattere non descrittivo ma problematico, saranno incentrati sull'analisi critica della giustizia penale contemporanea, nell'ambito della giurisprudenza nazionale e sovranazionale raffrontate alle diverse teoriche tradizionali e quelle prospettate dai più recenti studi ed approdi della dottrina.



MARIO IANNUZZIELLO

# IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE TRA FATTISPECIE PENALI E STRUTTURA DEL REATO





©

ISBN  
979-12-218-0409-6

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA** 10 GENNAIO 2023

*a mia sorella*



KRATOS: Ἐνταῦθα νῦν ὑβρίζει καί θεῶν γέρα  
συλῶν ἐφήμεροισι προστίθει

KRATOS: E ora, adesso, mostra la tua tracotanza e  
consegna i doni degli dei a creature di un solo giorno

[trad. it. dell'A.]

ESCHILO, *Prometeo incatenato*, vv. 82-83



## INDICE

- 13 *Elenco delle abbreviazioni*
- 17 **Capitolo I**  
Il principio di precauzione in prospettiva penalistica: profili genetici e definitivi
- 1.1. La rilevanza del principio di precauzione in diritto penale: cenni introduttivi, 17 – 1.2. L'emersione del principio nel diritto internazionale ed eurounitario. Le ricadute nei sistemi giuridici interni: spunti di diritto comparato, 20 – 1.3. L'emersione del principio nell'ordinamento italiano e la componente penalistica, 28 – 1.4. La genesi del principio di precauzione come canone procedurale per le scelte pubbliche nei casi di incertezza scientifica, 32 – 1.5. Piano dell'indagine e profili metodologici, 39 –
- 43 **Capitolo II**  
'Precauzionismo', 'logica precauzionale' e principio di precauzione: dalla dimensione filosofica a quella giuridica
- 2.1. Il contesto storico-sociale di emersione del concetto di precauzione: la società del rischio, 43 – 2.2. L'articolazione del concetto di precauzione nelle sue diverse accezioni, 46 – 2.3. Il 'precauzionismo' quale orientamento filosofico, 48 – 2.4. La 'logica precauzionale' come criterio orientativo dell'interpretazione, 53 – 2.5. Il principio di precauzione quale precipitato giuridico, 60
- 69 **Capitolo III**  
La conformazione delle fattispecie penali in funzione del principio di precauzione
- 3.1. Il portato del principio nelle direttive europee e le principali ricadute nella conformazione dei reati nell'ordinamento italiano: l'emersione della *sicurezza*

come *ratio* di tutela, 69 – 3.2. Le fattispecie contravvenzionali in tema di organismi geneticamente modificati, 75 – 3.3. La tutela penale dell'ambiente nei delitti di inquinamento, disastro e omessa bonifica, 85 – 3.4. La responsabilità penale connessa ai processi produttivi e ai prodotti difettosi nelle fattispecie del Codice del consumo, 95 – 3.5. Le ulteriori dimensioni ermeneutica ed integrativa del principio di precauzione sulle fattispecie penali, 105 – 3.6. Flessibilizzazione o destrutturazione delle categorie del diritto penale?, 120

131 **Capitolo IV**

La penetrazione del principio di precauzione nella struttura del reato

4.1. Dalla legislazione di settore alla struttura del reato: il principio di precauzione come canone ricostruttivo di istituti di parte generale, 131 – 4.2. L'incidenza del principio di precauzione sulla nozione di evento, 137 – 4.3. Causalità e imputazione obiettiva dell'evento: i limiti dell'approccio precauzionale, 141 – 4.4. La dimensione cautelare del principio di precauzione nella struttura della colpa e le ulteriori ricadute, 150 – 4.5. La ricostruzione dei modelli di incriminazione: i delitti e le contravvenzioni a tutela dell'incolumità, 161

173 **Capitolo V**

La 'seconda modernità' del diritto penale? I profili problematici di un diritto penale ispirato al principio di precauzione

5.1. Il diritto penale alla prova della società industriale e della società del rischio: la c.d. seconda modernità, 173 – 5.2. L'anticipazione accentuata della tutela penale: pericolo astratto, presunto o 'presupposto', 180 – 5.3. La formalizzazione e la procedimentalizzazione dell'illecito penale, 188 – 5.4. Mutamento di paradigma per il diritto penale o resilienza della teoria del reato?, 196

203 **Capitolo VI**

Una possibile lettura aperta del principio di precauzione nel sistema penale

6.1. Il principio di precauzione come principio di diritto e principio di protezione, 203 – 6.2. Il principio di precauzione come principio di politica criminale, 209 – 6.3. I riflessi sulla struttura del reato, 216 – 6.6. I riflessi sulle conseguenze sanzionatorie del reato, 228 – 6.7. Postilla. La gestione precauzionale dell'emergenza sanitaria da Covid-19, 232

239 *Rilievi conclusivi*245 *Bibliografia*

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

<i>Arch. pen. web</i>	Archivio penale web
<i>Arch. pen.</i>	Archivio penale
<i>BioLaw Journal</i>	BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto
<i>Cass. pen.</i>	Cassazione penale
<i>Corr. mer.</i>	Il corriere del merito
<i>Criminalia</i>	Criminalia. Annuario di scienze penalistiche
<i>Crit. dir.</i>	Critica del diritto
<i>D&amp;Q</i>	Diritto e questioni pubbliche
<i>Dei delitti e delle pene</i>	Dei delitti e delle pene. Rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale
<i>Dig. disc. pen.</i>	Digesto delle discipline penalistiche
<i>Dig. disc. pubb.</i>	Digesto delle discipline pubblicistiche
<i>Dir. agroalimentare</i>	Diritto agroalimentare
<i>Dir. econ.</i>	Il diritto dell'economia
<i>Dir. Pen. Cont.-Riv. Trim.</i>	Diritto penale contemporaneo. Rivista Trimestrale
<i>Dir. Pen. Cont.</i>	Diritto penale contemporaneo
<i>Dir. pen. proc.</i>	Diritto penale e processo
<i>Dir. pubb.</i>	Diritto pubblico
<i>Diz. dir. pubbl. Cassese</i>	Dizionario di diritto pubblico diretto da Sabino Cassese
<i>EMBO Reports</i>	European Molecular Biology Organization Reports
<i>Enc. dir.</i>	Enciclopedia del diritto
<i>Enc. giur. Treccani online</i>	Enciclopedia giuridica Treccani online
<i>Enc. giur. Treccani</i>	Enciclopedia giuridica Treccani

<i>Foro it.</i>	Il foro italiano
<i>Foro pen.</i>	Il foro penale
<i>GA</i>	Goldammer's Archiv für Strafrecht
<i>Giorn. dir. amm.</i>	Giornale di diritto amministrativo
<i>Gior. stor. cost.</i>	Giornale di storia costituzionale
<i>Giur. Cost.</i>	Giurisprudenza costituzionale
<i>Giur. it.</i>	Giurisprudenza italiana
<i>Giur. mer.</i>	Giurisprudenza di merito
<i>GIURETA</i>	Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente
<i>Giust. pen.</i>	La giustizia penale
<i>HRRS</i>	Onlinezeitschrift für Höchststrichterliche Rechtsprechung im Strafrecht
<i>Ind. pen.</i>	L'indice penale
<i>IUS17@unibo.it</i>	ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale
<i>JA</i>	Juristische Arbeitsblätter
<i>JUS</i>	Jus. Rivista di scienze giuridiche
<i>JZ</i>	Juristenzeitung
<i>KriPoZ</i>	Kriminalpolitische Zeitschrift
<i>Legisl. pen.</i>	La legislazione penale
<i>Legisl. pen. web</i>	La legislazione penale web
<i>Lexambiente</i>	Lexambiente. Rivista Trimestrale di Diritto penale dell'Ambiente
<i>NDS</i>	Il Nuovo Diritto delle Società
<i>Nss. D.I.</i>	Novissimo Digesto Italiano
<i>NStZ</i>	Neue Zeitschrift für Strafrecht
<i>Nuove Autonomie</i>	Nuove Autonomie. Rivista di diritto pubblico
<i>Pol. dir.</i>	Politica del diritto
<i>Quaderni cost.</i>	Quaderni costituzionali
<i>Quaderni Fiorentini</i>	Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno
<i>Quest. crim.</i>	La questione criminale
<i>Rass. dir. civ.</i>	Rassegna di diritto civile
<i>Rass. it. crim.</i>	Rassegna italiana di criminologia
<i>Revue internat. droit pénal</i>	Revue internationale de droit pénal
<i>Rev. sc. crim.</i>	Revue de Science criminelle et de droit pénal comparé

<i>Riv. crit. dir. priv.</i>	Rivista critica di diritto privato
<i>Riv. dir. agr.</i>	Rivista di diritto agrario
<i>Riv. dir. civ.</i>	Rivista di diritto civile
<i>Riv. fil. dir.</i>	Rivista di filosofia del diritto
<i>Riv. giur. ambiente</i>	Rivista giuridica dell'ambiente
<i>Riv. int. fil. dir.</i>	Rivista internazionale di filosofia del diritto
<i>Riv. It. Med. Leg.</i>	Rivista italiana di medicina legale
<i>Riv. it. dir. pen.</i>	Rivista italiana di diritto penale
<i>Riv. it. dir. proc. pen.</i>	Rivista italiana di diritto e procedura penale
<i>Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario</i>	Rivista italiana di diritto pubblico comunitario
<i>Riv. pen.</i>	Rivista penale
<i>Riv. polizia</i>	Rivista di polizia
<i>Riv. quad. dir. amb.</i>	Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente
<i>Riv. trim. dir. pen. econ.</i>	Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia
<i>Sistemi intelligenti</i>	Sistemi intelligenti. Rivista quadrimestrale di scienze cognitive e di intelligenza artificiale
<i>Soc. dir.</i>	Sociologia del diritto
<i>StV</i>	Strafverteidiger
<i>Urb. app.</i>	Urbanistica e appalti
<i>ZEuS</i>	Zeitschrift für Europarechtliche Studien
<i>ZRP</i>	Zeitschrift für Rechtspolitik
<i>ZStW</i>	Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft



## CAPITOLO I

# IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN PROSPETTIVA PENALISTICA: PROFILI GENETICI E DEFINITORI

### 1.1. La rilevanza del principio di precauzione in diritto penale: cenni introduttivi

Il principio di precauzione ha acquisito un progressivo interesse per il diritto penale da quando si è presa coscienza della «*mutation d'échelle des effets dommageables de l'agir humain, qui n'est plus seulement individuelle, mais plus que collective*»<sup>(1)</sup>.

Alcune dinamiche empirico-criminologiche derivanti dal processo di modernizzazione, infatti, influenzano la caratura e la portata lesiva della condotta e dell'evento<sup>(2)</sup>, favorendo l'emersione del *rischio ignoto* sulla scena penale<sup>(3)</sup>, come quello sotteso ai fenomeni di inquinamento storico<sup>(4)</sup>.

A differenza del *rischio noto* ossia del pericolo (concreto e non concreto), che attiene all'*incertezza fattuale* sulla realizzazione dell'evento e si

---

(1) L. D'AMBROSIO, G. GIUDICELLI-DELAGÉ, S. MANACORDA, *Introduction*, in IID. (a cura di), *Principe de précaution et métamorphoses de la responsabilité*, Paris, 2018, p. 19.

(2) F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, p. 96 e ss.

(3) *Amplius*, G. FORTI, *La "chiara luce della verità" e "l'ignoranza del pericolo". Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in M. BERTOLINO, G. FORTI (a cura di), *Scritti per Federico Stella*, I, Napoli, 2007, p. 614 e ss.

(4) Cfr. A. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 3893 e ss.

fonda su una causalità nota e acclarata, il *rischio ignoto* afferisce all'*incertezza nomologica* che cagiona l'evento, legata alla scarsità – non all'assenza – di conoscenze scientifiche sull'eziologia ivi sottesa<sup>(5)</sup>. L'alea del primo attiene alla verifica concreta del fatto, mentre quella del secondo alla prevedibilità e alla spiegazione del fatto.

Il principio di precauzione si pone così al crocevia tra ciò che la *tecnica* è in grado di prevedere, gestire ed evitare e ciò che il *diritto* è in grado di regolamentare, tutelare ed imputare<sup>(6)</sup>: il suo scopo è proteggere i diritti fondamentali e – quando si ricorre al diritto penale – i beni giuridici da offese che potrebbero derivare da un fenomeno governato dall'incertezza scientifica, quando cioè «sia scientificamente non implausibile, ma non provata, l'ipotesi della pericolosità di certe condotte o situazioni»<sup>(7)</sup>.

Tale prospettiva sembra porre il principio di precauzione in un rapporto di complementarità con il principio di prevenzione, ponendosi in alternativa al divieto di azione<sup>(8)</sup> e delineando quasi un modello di tutela sussidiario a quello preventivo, su cui è costruito il diritto penale<sup>(9)</sup>. Il principio di precauzione, infatti, pare dotato di una «funzione orientativa sul piano politico-criminale»<sup>(10)</sup>, che indirizza il legislatore nella scelta tra le diverse opzioni di tutela, penale o non penale, da accordare contro gli azzardi del progresso tecnico-scientifico<sup>(11)</sup>.

La collocazione sistematica nelle fonti eurounitarie (art. 191 TFUE) e in quelle interne (artt. 3<sup>ter</sup> e 301 d.lgs. n. 152/06) gli conferisce un *portato normativo-precettivo*, uno *argomentativo-simbolico* e anche uno *integrativo*<sup>(12)</sup>. Negli ambiti di materia riservatigli dalle fonti primarie, come

(5) Cfr., D. CASTRINUOVO, *Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso OGM*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2013, p. 396 e ss.

(6) F. STELLA, *La costruzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 57 e ss.

(7) Così, D. PULITANÒ, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 652.

(8) F. GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, p. 236 e ss.

(9) A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo II. Reati di comune pericolo mediante frode*, in C. F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2013, p. 148.

(10) G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, p. 219.

(11) M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, p. 119 e ss.

(12) Cfr., F. D'ALESSANDRO, voce *Precauzione (principio di)*, in *Enc. dir.*, I tematici, II,

la disciplina in tema di OGM, di ambiente e di prodotti, e nelle direttive di armonizzazione il principio di precauzione svolge la funzione di *canone di normazione* con cui costruire giuridicamente i canoni di valutazione del rischio ignoto, le relative regole di gestione e anche la sua comunicazione<sup>(13)</sup>, facendone affiorare anche il *portato procedurale*<sup>(14)</sup>.

Permette, poi, di delineare una tutela penale che si potrebbe definire di contesto in quanto si spiega su beni giuridici ad ampio spettro e a titolarità diffusa<sup>(15)</sup>, volta a garantire la sicurezza del contesto in cui si inserisce l'azione potenzialmente offensiva. Occorre precisare sin da ora che la sicurezza a cui mira il principio di precauzione è da intendersi – come si cercherà di mettere in evidenza – come la misura dell'adeguatezza sociale dell'azione, cioè come *ratio* di tutela e non come oggetto di tutela.

Gli altri portati, ossia quello argomentativo-simbolico e integrativo consentono al principio di precauzione di fungere da *canone ermeneutico* con cui interpretare regole e fattispecie (anche penali) e da *canone integrativo* atto ad integrarle, soprattutto quando sono formulate secondo la tecnica di normazione sintetica e contengono dei rinvii, fissi o mobili<sup>(16)</sup>.

Pertanto, il principio di precauzione si introduce carsicamente anche nella teoria generale del reato<sup>(17)</sup> e si spiega tanto sulle fattispecie incriminatrici, contribuendo alla normativizzazione del tipo<sup>(18)</sup>, quanto sulla struttura dell'illecito penale.

La realtà che le norme sulla gestione del rischio ignoto sono chiamate a disciplinare è pervasa dall'incertezza nomologica, la quale si riverbera sulle condizioni di liceità e sulla procedimentalizzazione della condotta,

*Reato colposo*, Milano, 2021, p. 975 e ss.

(13) M. DEL TUFO, *Principio di precauzione e gestione del rischio: quali spazi applicativi per il diritto penale?*, in G. CARLIZZI, G. TUZET (a cura di), *La prova scientifica nel processo penale*, Torino, 2018, p. 137 e ss.

(14) C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali*, Milano, 2004, p. 552 e ss.

(15) G. DE FRANCESCO, "Interpersonalità" dell'illecito penale: un 'cuore antico' per le moderne prospettive della tutela, in *Cass. pen.*, 2015, p. 869.

(16) D. CASTRINUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012, p. 87 e ss.

(17) F. BRICOLA, voce *Teoria generale del reato*, in *Nss. D.I.*, XIX, Torino, 1974, p. 38 e ss.

(18) A. GARGANI, *La "flessibilizzazione" giurisprudenziale delle categorie classiche del reato di fronte alle esigenze di controllo penale delle nuove fenomenologie di rischio*, in *Legisl. pen.*, 2011, p. 399.

entrambe poste dal decisore pubblico (legislatore e/o pubblica amministrazione), che circoscrivono l'ambito di rischio e rendono consentita l'azione<sup>(19)</sup>. Di conseguenza, tale incertezza può coinvolgere – come peraltro è emerso dalla casistica giurisprudenziale in tema di *toxic cases*<sup>(20)</sup> – il rapporto di causalità tra condotta ed evento<sup>(21)</sup> e il paradigma del reato colposo.

Le regole modali sulla gestione del rischio ignoto, infatti, divergono da quelle cautelari, che si basano su una valutazione di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, così che possono definirsi precauzionali<sup>(22)</sup>, risultando teoricamente idonee a perfezionare il reato colposo<sup>(23)</sup>.

Il principio di precauzione, dunque, «che oramai ha fatto ingresso nell'ordinamento giuridico»<sup>(24)</sup>, pare trovare delle ragioni che ne giustificano l'interesse penalistico sia sotto il profilo di politica criminale sia sotto il profilo dommatico.

## 1.2. L'emersione del principio nel diritto internazionale ed eurounitario. Le ricadute nei sistemi giuridici interni: spunti di diritto comparato

Il principio di precauzione è entrato nell'ordinamento giuridico tramite il diritto internazionale dell'ambiente e del commercio. Il primo atto in cui si rinviene è la risoluzione n. 37/7 del 28 ottobre 1982 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con cui è stata adottata la *Carta mondiale della natura*.

Al principio 11, infatti, si fa riferimento al controllo a cui devono essere sottoposte le attività antropiche con impatto sulla natura, quando da queste possa derivare per l'ambiente un danno irreversibile oppure

(19) C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, p. 401 e ss.

(20) S. ZIRULLA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018, p. 104 e ss.

(21) G. DE VERO, *Il nesso causale e il diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 689 e ss.

(22) S. DOVERE, voce *Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa*, in *Enc. dir., I temi-c*, II, *Reato colposo*, Milano, 2021, p. 584 e ss.

(23) C. RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in contesti di incertezza scientifica*, in E. DOLCINI, C. E. PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, II, Milano, 2006, p.1743 e ss.

(24) F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2018, p. 75.

la sua esposizione a un rischio significativo. Al contempo, il medesimo principio delinea un metodo con cui valutare e gestire il rischio connesso a tali attività. Il *risk assessment* si informa a quei criteri (fra cui, rapporto costi/benefici, esame dei dati scientifici disponibili) che successivamente andranno a costituire i caratteri dell'azione precauzionale, mentre il *risk management* viene individuato nelle *Best Available Technologies* (BAT), tramite cui è possibile minimizzare il rischio e le conseguenze dannose sulla natura.

Tuttavia, è con il principio 15 della *Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo* del 1992 che la precauzione viene indicata come principio ed entra espressamente in una disposizione normativa. Gli Stati, infatti, al fine di proteggere l'ambiente da un danno grave ed irreversibile, devono porre in essere misure adeguate ed effettive atte a prevenirlo, anche quando manca la certezza scientifica sulle cause che cagionano il degrado ambientale. A questa dichiarazione, poi, sono seguiti una serie di atti di diritto internazionale – vincolanti e no – che ne hanno specificato l'ambito di applicabilità e lo hanno elevato a principio di indirizzo legislativo e regolamentare, volto alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile<sup>(25)</sup>.

Negli accordi commerciali adottati dalla *World Trade Organisation* (fra tutti, l'*Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie* e l'*Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi*), poi, il principio di precauzione svolge una funzione limitativa degli scambi quando alcuni prodotti possono o potrebbero cagionare un danno all'ambiente o alla salute. In particolare, la precauzione si manifesta nell'art. XX del Trattato GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), che consente – come eccezione generale alle regole del commercio internazionale – la possibilità di limitare o vietare l'esportazione o l'importazione di un dato prodotto quando

---

(25) Fra tutte, oltre agli aggiornamenti della *Convenzione di Montego Bay sul diritto del Mare* del 1982, si vedano la *Convenzione di Vienna sulla protezione dello strato di ozono*, del 1985, il *Trattato e il Protocollo sulla Carta dell'energia* del 1994; la *Convenzione di Bamako sui rifiuti pericolosi* del 1991; la *Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici* del 1992; la *Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico del nord-est* del 1992; la *Convenzione mondiale sulla diversità biologica* del 1992; il *Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento nel Mediterraneo* del 1996, il *Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici* del 1997 e altre ancora, fra cui l'*Agenda 21* delle Nazioni Unite (atto non vincolante), susseguente alla *Dichiarazione di Rio*.

ciò è giustificato dalla necessità di tutelare la salute e la vita delle persone e la salvaguardia delle risorse naturali<sup>(26)</sup>.

In ambito internazionale, anche la giurisprudenza ha dato un contributo alla definizione del principio di precauzione. Sebbene il più delle volte sia stato un *obiter dictum* in sentenze sull'inquinamento transfrontaliero e sullo sfruttamento del mare, questi tribunali ne hanno riconosciuto la giustiziabilità e hanno specificato i caratteri precauzionali delle norme, del loro ambito di applicazione e dei criteri di legittimità del loro impiego (tra cui si segnalano la migliore prassi internazionale, il bilanciamento tra costi e benefici e la differenziazione dell'osservanza dell'obbligo precauzionale in relazione al diverso sviluppo industriale degli Stati)<sup>(27)</sup>.

Queste pronunce fanno emergere l'aspetto procedurale del principio di precauzione ossia l'azione precauzionale, che – in ambito internazionale – è volta ad implementare la cooperazione tra gli Stati per proteggere l'ambiente da danni gravi e irreparabili conseguenti ad uno sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali<sup>(28)</sup> oppure a sperimentazioni scientifiche potenzialmente disastrose<sup>(29)</sup> o anche a interventi infrastrutturali in grado di modificare le matrici naturali<sup>(30)</sup>.

---

(26) *Amplius*, F. BASSAN, *Gli obblighi di precauzione nel diritto internazionale*, Napoli, 2006, p. 47 e ss.; A. BENESSIA, *L'immaginario della precauzione: il linguaggio visivo dalla certezza alla complessità*, in L. MARINI, L. PALAZZANI (a cura di), *Il principio di precauzione tra filosofia biodiritto e biopolitica*, Roma, 2008, p. 223 e ss.; C. LE BRIS, *Les différents visages de la «précaution»: l'interprétation variable des juridictions internationales*, in L. D'AMBROSIO, G. GIUDICELLI-DELAGE, S. MANACORDA (a cura di), *Principe de précaution*, cit., p. 43 e ss.; L. MARINI, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario. Disciplina del commercio di organismi geneticamente modificati e profili di sicurezza alimentare*, Padova, 2004, *passim*; L. PINESCHI, *Equità inter-generazionale e diritto internazionale dell'ambiente: principio meta-giuridico o regola di diritto?*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. 114 e ss.

(27) R. GIUFFRIDA, *Lo sviluppo sostenibile: i caratteri delle norme internazionali e il loro operare nella soluzione delle controversie*, in *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, II, Napoli, 2004, p. 1039 e ss. spec. p. 1087 e ss.

(28) Cfr., International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), *Southern bluefin Tuna Cases*, (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, 27 agosto 1999, circa alcune pratiche di pesca.

(29) Cfr., International Court of Justice (ICJ), *New Zealand v. France*, 20 dicembre 1974, in tema di esperimenti nucleari.

(30) Cfr., International Court of Justice (ICJ), *Case concerning the Gabčíkovo - Nagymaros project*, 25 settembre 1997, in merito alla costruzione di una diga sul corso del Danubio.